

## **“Accordo di Rete di scopo per D.P.O “**

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, e in particolare gli articoli 6, 7 e 9, che prevede la possibilità per le Istituzioni Scolastiche di stipulare Accordi di Rete per perseguire comuni finalità istituzionali e realizzare attività e servizi per il personale delle Istituzioni medesime;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)», che introduce la figura del Responsabile dei dati personali o Data Protection Officer (D.P.O.), e in particolare la sezione 4:

- Articolo 37 - Designazione del responsabile della protezione dei dati •

- Articolo 38 - Posizione del responsabile della protezione dei dati

- Articolo 39 - Compiti del responsabile della protezione dei dati.

VISTO l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di procedere alla nomina di un Responsabile della Protezione dei Dati o Data Protection Officer (D.P.O.), prevista agli artt. 37 ss. del Reg. UE 2016/679 (GDPR); VISTO che il Regolamento anzidetto prevede che «un unico responsabile della protezione dei dati pu essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione» (art. 37, paragrafo 3);

VISTO che il Regolamento Europeo UE 2016/679 prescrive che chiunque tratta dati personali deve essere stato istruito dal Titolare (art.29);

VISTO che il medesimo Regolamento UE fa riferimento a misure tecniche e organizzative che devono essere testate, verificate e valutate ( art.32);

VISTO che nella Sez. 4 del citato Regolamento UE, dedicata al D.P.O. si prescrive che esso deve avere competenze professionali qualificate e deve sorvegliare sulla formazione di tutta la struttura organizzativa in materia di protezione dei dati;

CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche di seguito indicate hanno interesse a collaborare reciprocamente per l'individuazione Responsabile della protezione dei dati (D.P.O.) e per l'attuazione di iniziative comuni connesse all'applicazione del GDPR,

**Tutto questo premesso,  
tra le Istituzioni scolastiche sotto riportate**

Scuola	Dirigente Scolastico	Indirizzo e-mail	Telefono	Sede

**si conviene e si stipula un Accordo di Rete di Scopo disciplinato dagli articoli seguenti:**

La premessa è parte integrante del presente Accordo.

#### ART. 1 - COSTITUZIONE

E' costituito, tra le Istituzioni Scolastiche sopra riportate, l'Accordo denominato "Accordo di Rete di scopo per D.P.O".

#### ART. 2 - SCOPO DELL' ACCORDO

Il presente accordo è finalizzato a:

- Individuare il Responsabile della Protezione dei dati personali o DATA PROTECTION OFFICER D.P.O., secondo le disposizioni previste nel Regolamento UE 679/2016, come figura comune e condivisa dai sei Istituti scolastici;
- Definire e attuare le misure previste per implementare i processi formativi del personale incaricato del trattamento dei dati in modo che rispondano ai requisiti delle Misure di Sicurezza indicate nel Regolamento 679/2016, individuando specifiche esigenze formative per rendere effettiva la compliance al Regolamento Europeo.

Al fine della realizzazione delle attività di cui al presente articolo, l'Istituzione scolastica incaricata della della gestione delle attività amministrative e contabili è individuata sin d'ora nel Liceo Stellini, che assume la funzione di "Scuola capofila" per la realizzazione del servizio.

Ad essa sono affidate tutte le attività amministrative e di gestione per la realizzazione delle azioni per le quali ciascuna Istituzione scolastica aderente alla rete di scopo verserà sul conto del Liceo Stellini la quota di gestione pari e euro 1.200,00.

L'importo dovuto rimarrà invariato anche in caso di rinuncia di una o più Istituzioni scolastiche facenti parte della Rete.

L'istituzione scolastica capofila porrà in essere, attraverso i propri uffici, tutte le attività istruttorie necessarie, ivi comprese quelle afferenti ai procedimenti di scelta del contraente.

In ogni momento gli organi delle altre istituzioni scolastiche possono esercitare il diritto di accesso ai relativi atti.

#### ART. 3 - RISORSE UMANE E FINANZIARIE

Costituiscono Risorse Umane dell'Accordo di

Rete: a) i Dirigenti Scolastici;

b) I Direttori dei Servizi generali e amministrativi;

c) Tutto il Personale Docente e non Docente dei sei Istituti Scolastici.

#### ART. 4 - MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ

L'Accordo di Rete di scopo sarà monitorato e valutato con strumenti stabiliti di volta in volta nelle riunioni dei Dirigenti Scolastici.

#### ART 5 - DURATA DELL'ACCORDO

La durata dell'accordo è di un anno a partire dalla data di sottoscrizione. Non è ammesso il tacito rinnovo.

#### ART. 6 - NORME FINALI

a) L'Accordo è pubblicato all'Albo e depositato presso l'Ufficio di Segreteria di ciascuna delle singole Istituzioni scolastiche aderenti.

b) Per quanto non espressamente previsto e/o disciplinato dal presente Accordo di Rete di scopo, si rinvia all'ordinamento generale in materia di istruzione.

Udine,

Letto, approvato e sottoscritto,

Scuola	Dirigente Scolastico	Firma del Dirigente Scolastico

